



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

*Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione
del paesaggio*

Oggetto: Trasmissione verbale della Conferenza Paesaggistica convocata per il giorno 28 settembre 2018 presso la Regione Toscana Via di Novoli, 26 Firenze – per verificare l'adeguatezza alle finalità di tutela paesaggistica relativa alla conformazione del Piano Operativo Comunale – Rosignano Marittimo (LI)

Alla c.a.

Comune di Rosignano Marittimo

Provincia di Livorno

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali per la Toscana

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno

Regione Toscana, Direzione Urbanistica e Politiche Abitative, Settore Pianificazione del Territorio

SEDE



Con la presente si trasmette copia del verbale della Conferenza Paesaggistica di cui all'oggetto.

Distinti saluti

Il Direttore e Responsabile del Settore
Ing. Aldo Ianniello



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Urbanistica e Politiche
Abitative

*Settore Tutela, Riqualificazione e
Valorizzazione del Paesaggio*

*Conferenza paesaggistica art. 21
del PIT/PPT*

Oggetto: Comune di Rosignano Marittimo (LI) - Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della "Disciplina del Piano" del PIT con valenza di Piano Paesaggistico relativo alla conformazione della Piano Operativo comunale.

1a Convocazione - 28.09.2018

Il giorno 28/09/2018, negli Uffici del Settore Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Via di Novoli, 26, Firenze, sono convenuti e presenti i seguenti membri in rappresentanza degli organi competenti convocati con nota del 26/07/2018, prot. n. 377198.

per la **Regione Toscana**, Ing. Aldo Ianniello, Direttore Urbanistica e Politiche Abitative, Dirigente del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, con funzioni di Presidente; Arch. Cecilia Berengo, P.O. nel Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio; Arch. Paola Gatti, Istruttore del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio; Arch. Alessandro Marioni, P.O. nel Settore Pianificazione del Territorio;

la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno**, ha trasmesso il proprio contributo pervenuto via pec con nota del 26/09/2018, prot. regionale n. 448183.

Alla riunione sono inoltre invitati e presenti:

per la **Provincia di Livorno** Arch. Stefano Rossi,

per il **Comune di Rosignano Marittimo**, il signor Sindaco Alessandro Franchi, l'Assessore Margheria Pia, arch. Stefania Marcellini, Responsabile del Procedimento, Arch. Maria Libera Silvestri istruttore direttive dell'UO Pianificazione del Territorio e Demanio Marittimo.

La Conferenza avvia i propri lavori alle ore 10:00

Il Comune di Rosignano Marittimo è dotato di Piano Strutturale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20/01/2004.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 26/06/2015 è stato avviato il procedimento per la formazione del Piano Operativo.

In data 05/10/2016 si è svolta la Conferenza di Copianificazione, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 65/2014, per l'acquisizione del parere vincolante in relazione alle previsioni che comportano la trasformazione di suolo non edificato all'esterno del territorio urbanizzato, individuato ai sensi dell'art. 224 della legge regionale.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 29/08/2017, l'Amministrazione ha adottato il Piano Operativo. Sull'atto adottato la Regione ha trasmesso il proprio contributo di competenza, nel quale viene evidenziato che gli interventi di nuova edificazione previsti dal P.O. concernono una moltitudine di nuovi interventi diretti diffusi su tutte le UTOE di cui 11 in area agricola e 54 in territorio urbanizzato. In conseguenza dell'individuazione del territorio urbanizzato attraverso l'applicazione dell'art. 224, alcuni dei 54 interventi ricadenti all'interno del territorio urbanizzato sembrano presentare elementi di contrasto con i principi generali della L.R. 65/2014 e con il PIT-PPR. Viene raccomandato all'AC di analizzare ulteriormente e rivalutare i seguenti interventi: 2- 4u; 3-2u; 3-3u; 3-9u; 3-10u; 3-11u; 3-16u; 3-20u; 3-26u; 3-28u; 4-5u; 4-6u; 5-4u; 5-5u; 5-7u; 5-8u; 5- 9u; 5-10u; 6-4u che sembrano contenere possibili elementi di contrasto con la normativa regionale, con particolare riferimento alle direttive 1.4, 2.1, 2.4, 3.2, 4.2 della Scheda d'Ambito oltre alle prescrizioni correlate a specifici beni paesaggistici ex art. 142 del D.Lgs 42/2004. Il contributo evidenzia inoltre che gli interventi 2- 4u; 3-2u; 3-3u; 3-11u; 3-20u; 3-26u; 5-4u; 4-6u; ricadono in aree dalla evidente connotazione agricola/non urbane che dal futuro piano strutturale, con l'elaborazione del perimetro del TU ai sensi dell'art. 4 della LR 65/2014, saranno poste all'esterno del territorio urbanizzato.

Con Deliberazione di Consiglio n. 41 del 26/06/2018 l'Amministrazione comunale ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni pervenute, e con nota prot. n. 48342 del 29/01/2018, l'Amministrazione Comunale ha trasmesso al Settore scrivente, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno e alla Provincia di Pisa, gli atti allegati a tale deliberazione unitamente alla richiesta l'attivazione delle procedure previste all'art. 31 della L.R.T. 65/14 e dell'art. 21 della Disciplina del PIT-PPR, ai fini della conformazione del Piano Operativo.

Ai fini della presente Conferenza si fa presente che regime vigente è quello definito al Capo VII, art. 20, comma 1 "Conformazione e adeguamento al Piano degli atti di governo del territorio" della disciplina del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, approvata con D.C.R. n. 37 del 27 marzo 2015, pubblicata sul B.U.R.T. n. 28 del 20/05/2015; pertanto, il Piano Operativo in oggetto è soggetto alla procedura di Conformazione al PIT con valenza di Piano Paesaggistico.

L'art. 20, comma 1 della Disciplina del Piano, stabilisce in cosa consista la conformazione al PIT-PPR, specificando che per conformarsi è necessario:

- perseguire gli obiettivi;
- applicare gli indirizzi per le politiche e le direttive;
- rispettare le prescrizioni e le prescrizioni d'uso.

Il comune di Rosignano Marittimo ricade nell'ambito di paesaggio n. 8 "Piana di Livorno Pisa Pontedera", del PIT – PPR ed è interessato dai seguenti vincoli paesaggistici:

- vincoli ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/20014 in forza del D.M. 30/04/1965 G.U. 260 del 1965, concernente la "*Fascia costiera di Castiglioncello nel Comune di Rosignano Marittimo*", in quanto la "[...] la zona predetta presenta cospicui caratteri di bellezza naturale costituiti dalla lussureggiante vegetazione arborea ed offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere della visuale della frastagliata costa marina";

- vincoli *ope legis* ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. a), b) - c) – f), g) e m) del D.lgs 42/2004 relativi rispettivamente a:

- Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare. (art.142. c.1, lett. a, Codice);
- Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi. (art.142. c.1, lett. B, Codice);
- I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (art.142. c.1, lett. c, Codice);
- I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art.142. c.1, lett. f, Codice);
- I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (art.142. c.1, lett. g, Codice);
- beni archeologici oggetto di specifico provvedimento di vincolo ai sensi della parte seconda del codice che presentano valenza paesaggistica e come tale sono individuati quali zone di interesse archeologico ai sensi dell'art.142, c.1, lett. m) del Codice.

Dall'esame della documentazione prodotta la Conferenza rileva che in sede di controdeduzioni all'atto adottato, l'A.C. ha operato alcune modifiche agli elaborati del Piano. In particolare rispetto all'Allegato 1 sono state:

- eliminate alcune previsioni relative alla schede norma 5-4u, 5-9u, 5-10u, 6-4u, 3-16u, 3-17u, e 3-18u;
- inserite previsioni alcune delle quali sono state oggetto di nuova adozione (scheda norma comparto 2-10u, 3-1u, 3-32u, 6-9u).

La A.C. precisa che i tempi per osservare quanto oggetto di riadozione sono di fatto scaduti il 24 Settembre; sono pervenute 10 Osservazioni di cui 5 consistono in segnalazione di meri errori.

La Conferenza si riserva eventuali valutazioni in merito nell'ambito della prossima seduta e chiede alla A.C di trasmettere l'esito delle controdeduzioni.

In riferimento alla individuazione del perimetro del territorio urbanizzato la Conferenza prende atto che il nuovo Piano Operativo, redatto in applicazione della normativa transitoria, ha individuato il perimetro con le modalità descritte all'art. 224 della L.R. 65/2014; nello specifico è stato individuato il territorio urbanizzato quale parte non individuata dal PTC come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola.

Dall'esame della documentazione prodotta, con specifico riferimento all'Allegato 1 delle NTA del PO comunale, la Conferenza, richiamando quanto già evidenziato nel contributo regionale del Settore Pianificazione Territoriale, conferma, anche alla luce delle motivazioni indicate nella Relazione Generale, il permanere delle criticità paesaggistiche con particolare riferimento ai comparti, 3-2u e 3-3u, 3-20u, 3-26u, ricadenti in aree dalla connotazione agricola.

La Conferenza evidenzia che tali previsioni presentino profili di criticità con i seguenti Indirizzi per le politiche della Scheda d'Ambito riferibili ai sistemi della Costa, Pianura e fondovalle:

- "7. al fine di riqualificare le pianure alluvionali, tutelarne i valori naturalistici e aumentarne i livelli di permeabilità ecologica e visuale è necessario indirizzare i processi di urbanizzazione e infrastrutturazione verso il contenimento e, ove possibile, la riduzione del già elevato grado di impermeabilizzazione e consumo di suolo"

[...]

"Tale indirizzo è perseguibile: evitando saldature tra le aree urbanizzate e lungo gli assi infrastrutturali, mantenendo i varchi ineditati esistenti e promuovendone la riqualificazione, anche attraverso progetti di ricostituzione degli stessi e il recupero delle relazioni paesaggistiche con i contesti rurali contermini; arrestando l'ulteriore dispersione insediativa in territorio rurale, promuovendo la salvaguardia e la valorizzazione degli spazi agricoli;

"8. al fine di tutelare e riqualificare il paesaggio costiero, con particolare riferimento alla costa di Livorno fino ad Antignano, e ai tratti di costa compresi tra Marina di Pisa e Calambrone, e tra Rosignano Solvay e Mazzanta (con le relative pianure retrodunali), è necessario:

[...]

promuovere lungo la costa azioni volte a prevenire nuovi carichi insediativi tutelando e riqualificando il paesaggio costiero..."

La Conferenza evidenzia inoltre profili di criticità con le direttive 1.4 e 2.1 della Scheda d'ambito correlate ai relativi Obiettivi di qualità paesaggistica.

In riferimento alle previsioni che interessano beni paesaggistici, per le quali erano stati segnalati elementi di criticità rispetto alle disposizioni di tutela contenute nella specifica disciplina, la Conferenza prende atto che in sede di controdeduzioni sono state eliminate le schede norma riferite ai comparti 5-4u; 5-9u e 5-10u.

La Conferenza evidenzia tuttavia il permanere di criticità paesaggistiche dovute all'occupazione di nuovo suolo in relazione al comparto 5-5u (intervento di espansione residenziale in località Spianate) ricadente all'interno del bene paesaggistico istituito con D.M. 30/04/1965 G.U. 260 del 1965.

Rispetto al quale, in considerazione delle dinamiche di trasformazione / elementi di rischio / criticità descritti nella relativa Scheda di vicolo per decreto dove vengono segnalate *"forti elementi di criticità legati a:*

- *intensi processi di artificializzazione ed urbanizzazione della fascia costiera, con particolare riferimento alle loc. di Castiglioncello e Rosignano Solvay, con edilizia residenziale e turistica, strutture portuali turistiche*

(Chioma, Rosignano Solvay, Castiglioncello), importanti assi infrastrutturali (strade e ferrovia), ed edilizia residenziale diffusa nelle aree retrostanti collinari con consumo di suolo agricolo (Castiglioncello); - saturazione delle aree tra Rosignano Solvay e Castiglioncello nella fascia della costa e collinare”.

La Conferenza evidenzia la necessità di garantire la coerenza con dell’obiettivo 3.a.1, le direttive correlate e il rispetto della prescrizione 3.c.1.

In riferimento al comparto 3-28u, ricadente in parte all’interno del bene paesaggistico costa, la Conferenza rileva un contrasto con le specifiche disposizioni riferite alla scheda del sistema costiero n. 3 “Litorale roccioso livornese” (prescrizione lett. “e”). Pertanto evidenzia la necessità che i nuovi fabbricati siano inseriti esternamente all’area vincolata.

In riferimento alla ricognizione dei vincoli la Conferenza prende atto che il P.O., per le aree di cui alle lettere a (Territori costieri), b (territori contermini ai laghi) c (fiumi, torrenti e corsi d’acqua) e g (territorio coperto da foresta e bosco), propone delle modifiche alla cartografia ricognitiva del PIT-PPR, in applicazione dell’art. 142, comma 2 del D.Lgs 42/2004 in considerazione delle aree che alla data del 6 settembre 1985 (entrata in vigore ex Legge Galasso) ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’art. 18 della legge 22/10/1971 n. 865 e dove erano stati attuati gli interventi derivanti da Piano Pluriennale di Attuazione (PPA).

La Conferenza, dà lettura del parere della Soprintendenza, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, il quale, in relazione alla ricognizione dei vincoli ex Galasso esprime delle perplessità in relazione alla applicazione della lett. c) del comma 2 dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004, anche in considerazione della mancata leggibilità delle aree ricomprese all’interno del PPA, e in merito alla richiesta di non riconoscimento dei corsi d’acqua: Botro del Gonnellino, Botro Montorno, nonché delle diramazioni del Botro Fortulla, quali beni paesaggistici ai sensi della lett. c), comma 1 dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004.

Con riferimento all’individuazione del Bene Paesaggistico di cui all’art. 142, comma 1, lett. a) del D.Lgs 42/2004, relativo alla fascia costiera, l’A.C. chiarisce che le esclusioni operate sono state fatte in virtù dell’art. 142, comma 2, lett. c), attestandosi sulla perimetrazione dei centri edificati alla data del 1984 (DCC 22/84 Approvazione del secondo PPA e aggiornamento del perimetro del centro abitato). La A.C. chiarisce inoltre che la zonizzazione operata dal PRG, risalente al 1964, essendo antecedente al DM 1444/68, non può essere assimilata alla casistica di cui all’art. 142), comma 2, lett. a).

La Conferenza ritiene ragionevole quanto operato dalla A.C. ma visto il parere della Soprintendenza e considerata la complessità della questione, ritiene necessario un approfondimento che la stessa Regione svolgerà con il competente Segretariato Regionale del MIBAC.

La Conferenza prende atto delle individuazioni dei Beni di cui all’art. 142), c.1, lett. b), c) e g). La Regione assume gli Shapefile consegnati dalla A.C. che a seguito di un approfondimento e verifica saranno recepiti come Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio del PIT-PPR, in virtù di quanto previsto dall’Art. 5 dell’Elaborato 8B.


Conclusioni

La Conferenza aggiorna i propri lavori individuando fin da ora la data indicativa del 9 novembre 2018 alle ore 9:30, al fine di effettuare gli approfondimenti sopra evidenziati e completare le valutazioni di competenza.

La Conferenza termina i propri lavori alle ore 13:10.

per la Regione Toscana

Ing. Aldo Ianniello



Oggetto : rosignano marittimo/CONFERENZA PAESAGGISTICA DEL 28-09-2018/*

Da : mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it

Rispondi A : mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it

Data : 25-09-2018

A : regionetoscana@postacert.toscana.it, mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it

Corpo messaggio:

null

Allegati :

img25092018_0001.pdf

oggetto: rosignano marittimo/CONFERENZA PAESAGGISTICA DEL 28-09-2018/*

n allegati: 0

AOOGRT/448183 del 26/09/2018/N.030.020



Ministero

per i beni e le attività culturali
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO

MIBAC-SABAP-PI
PROTINF
0011637 25/09/2018
Cl. 34.19.01/29.4

25 SET. 2018

Regione Toscana
Direzione Urbanistica e politiche Abitative
regionetoscana@postacert.toscana.it

c.a. Arch. Cecilia Berengo
cecilia.berengo@regione.toscana.it

Segretariato Regionale del MiBACT per la Toscana
mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: **Conferenza Paesaggistica del 28 Settembre 2018 h. 9.30**

Comune: Rosignano Marittimo
Richiedente: Regione Toscana
Proponente: Comune di Rosignano Marittimo
Procedimento: richiesta del 26-07-2018 - SABAP prot. n. 9550 del 27-07-2018
Descrizione intervento: Convocazione della Conferenza Paesaggistica, ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 37 del 27-03-2015 per l'esame della Conformazione, ai contenuti del PIT-PPR del "Piano Operativo"
Normativa di riferimento: d.lgs. 42/2004.
Ns. prot. n. 8851/2018

A riscontro della nota pervenuta in data 27-07-2018 ns. prot. n. 9550 recante la convocazione per la Conferenza Paesaggistica in oggetto alla quale questa Soprintendenza non potrà partecipare, si trasmette il seguente parere.

Ambito Paesaggistico – responsabile Ing. Gino Cenci

Questo Ufficio prende atto della volontà del piano di condividere la disciplina paesaggistica alla base del PIT-PPR; gli elaborati di piano ne riportano le parti descrittive e prescrittive, non riuscendo però a declinare tali disposizioni, che sono definite dal PIT-PPR a scala territoriale o di categoria di vincolo, nello specifico contesto di Rosignano Marittimo. Pertanto, pur riconoscendo l'assimilazione delle disposizioni vincolistiche relative al paesaggio all'interno del piano operativo, si sottolinea che la conformazione degli strumenti urbanistici necessita di una integrazione sostanziale, rinvenibile in una identità di obiettivi concretamente perseguiti, nella pianificazione urbanistica, attraverso conseguenti previsioni, ovvero attraverso azioni e previsioni specifiche, concrete e programmate, che perseguano con chiarezza tali obiettivi nel modo in cui il territorio è governato, pianificato e trasformato. Gli obiettivi previsti dal PIT-PPR per ogni invariante strutturale, così come gli indirizzi contenuti nelle schede di ambito e nelle schede di vincolo, costituiscono un riferimento conoscitivo e tecnico operativo per l'elaborazione degli strumenti urbanistici e per le politiche di settore, delle esemplificazioni non necessariamente esaustive a cui gli enti territoriali devono riferirsi per poi stabilire delle strategie di pianificazione finalizzate al raggiungimento di tali aspirazioni. In questo senso, il piano operativo dimostra aderenza al PIT soltanto nella misura in cui viene recepita al proprio interno la suddetta disciplina vincolistica.



Tuttavia, la parte di vera e propria pianificazione, ossia quella relativa alla gestione delle trasformazioni, non concorre al perseguimento degli obiettivi fissati dal piano paesaggistico.

Si possono citare a tal proposito le previsioni per l'area di Rosignano Solvay e Vada, che consistono sostanzialmente in completamenti ed espansioni edilizie ed urbanistiche, nonostante la scheda d'ambito individui chiaramente la criticità relativa all'eccessiva artificializzazione di quel territorio, ulteriormente specificata nella carta della rete ecologica, dunque aggravando e non alleviando la criticità evidenziata.

Per le aree sottoposte a vincoli paesaggistici (ai sensi degli artt. 136 e 142 del d. lgs. 42/2004), il PIT-PPR individua ancora una volta la criticità relativa agli intensi processi di artificializzazione e urbanizzazione, auspicando il recupero di una maggiore naturalità in un'ottica di tutela, evitando il consumo ulteriore di suolo; a questo proposito, non si concorda con quanto contenuto nel piano operativo secondo cui la saturazione degli spazi liberi esistenti non consisterebbe in consumo di suolo. Gli interventi previsti comportano un incremento del carico insediativo e delle strutture turistico ricettive, mentre, anche in questo caso, il PIT-PPR prescrive invece una riduzione della pressione turistica, lo studio e definizione di un possibile carico turistico sostenibile, e un riequilibrio delle strutture ricettive presenti.

In parte, le stesse schede norma allegate alle NTA evidenziano come gli interventi non siano direttamente collegati agli obiettivi di qualità paesaggistica posti dal PIT-PPR, oppure, laddove gli interventi sono stati segnalati come riferibili agli stessi obiettivi, tale collegamento risulta debole e non univocamente dimostrabile.

Infine, il piano desta preoccupazione nella sua volontà di escludere dal vincolo paesaggistico diversi elementi morfologicamente ricadenti nei casi previsti all'art. 142 del Codice. In particolare, diverse aree sulla costa sono state escluse perché perimetrate, all'interno di un PPA adottato nel 1984, come centro abitato (lett. c del comma 2 dell'art. 142 del d. lgs. 42/2004); si ritiene discutibile la possibilità di far ricadere il comune di Rosignano in questo caso, dal momento che il comune stesso era dotato di piano regolatore, e il riferimento dovrebbe dunque essere costituito dalle lettere a e b del comma 2 dell'art. 142. Questo Ufficio non concorda con la proposta di sottrarre dal vincolo paesaggistico due aree costiere, peraltro individuate come aree di criticità nel PIT-PPR, nell'area di Vada e tra Rosignano Solvay e Castiglioncello, dunque indebolendo le possibilità di orientare e governare le future trasformazioni edilizie ed urbanistiche in un'ottica di tutela paesaggistica, e, ancora una volta, non si ritiene che tale previsione dimostri una identità di aspirazioni e intenti con quanto auspicato dal piano paesaggistico. Si evidenzia anche che la riproduzione grafica contenuta nelle relazioni allegate al piano operativo e riguardante la perimetrazione dell'area tra Rosignano Solvay e Castiglioncello secondo il PPA del 1984 non risulta chiaramente leggibile. Questo Ufficio auspica quindi un mantenimento del vincolo ai sensi dell'art. 142 lett. a su tutta la costa di Rosignano, e al contempo chiede un approfondimento per quanto riguarda l'eliminazione del vincolo (art. 142 lett. c) relativamente ai corsi d'acqua che non sono contenuti nell'allegato L al PIT-PPR (Botro del Gonnellino, Botro Montorno), così come per le diramazioni del Botro Fortulla. Allo stesso modo, si chiede di produrre documentazione specifica a supporto di ogni vincolo paesaggistico per cui si propone l'eliminazione, comprendendo documentazione tecnica e fotografica non per categoria di vincolo ma per ogni specifica area (puntualmente per ogni area boscata e per ogni lago).

Pertanto, questa Soprintendenza non ritiene il piano operativo conformato al PIT-PPR, non verificandosi dunque gli effetti di cui all'articolo 146, comma 5, del Codice.



Ambito Archeologico – Dott.ssa Lorella Alderighi

Esaminata la documentazione, si sottolinea la mancanza di una carta del rischio archeologico; ai fini della tutela dei siti archeologici individuati da raccolte di superficie, non indagati e per questo non vincolati, si richiede la previsione di una carta del rischio archeologico da inserire all'interno del Piano Operativo. Il lavoro sarà svolto sotto la supervisione di questa Soprintendenza.

Il Funzionario Responsabile
Ing. Gino Cenci

CEN/ag
Il Soprintendente
Andrea Muzzi

